



Comune di Banzi

Provincia di Potenza

VERBALE N. 24 DEL GIORNO 28/02/2025

Il giorno 28/02/2025 il Revisore dei Conti del Comune di Banzi dott. Costantino ALIBERTI nominato il 27/12/2023 con atto n. 27 del Consiglio Comunale per il triennio 2024/2026, procede, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, all'esame della proposta di deliberazione relativa all'approvazione della SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del PIAO 2025-2027

- ✓ VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ✓ VISTO l'art. 91 D.lgs. n. 267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- ✓ VISTO l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- ✓ VISTO l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- ✓ VISTO l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali

viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- ✓ VISTO l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- ✓ VISTO l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- ✓ VISTO l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- ✓ PRESO ATTO CHE:
 - il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,

attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- ✓ CONSIDERATO che con l'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001.
 - ✓ CONSIDERATO che Il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del D.M. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale. Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, D.M. 132/2022),
 - ✓ VISTO l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia

esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- ✓ VISTO il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- ✓ VISTA la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- ✓ VISTO il DM 132/2022 di attuazione dell’articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, e del DPR 24 giugno 2022, n. 81;
- ✓ VISTA la Sentenza n. 7/2022 dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale;
- ✓ RILEVATO che i Responsabili di Posizione Organizzativa hanno attestato in sede di Conferenza di Servizio tenutasi il 19/02/2025 tra il Segretario dell’Ente ed i citati responsabili e come peraltro indicato nel testo della sottosezione 3.3. del Piao, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- ✓ VISTA la sottosezione del Piao 3.3 Fabbisogno del personale 2025/2027 inviata in data 27.01.2025 mezzo PEC con le relative tabelle di calcolo;
- ✓ PRESO ATTO CHE L’ENTE;

- a) ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
 - b) rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
 - c) rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 rideterminando il limite di spesa per il ricorso al lavoro flessibile esercizio 2009 in euro 26.008,33 (cfr. deliberazione G.C. n. 34 del 25.06.2021 – la possibilità di rideterminazione del limite è stata disciplinata dalla deliberazione della Sezione delle autonomie della CDC n.15/SEZAUT/2018/QUMIG);
 - d) risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
 - e) ad oggi ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti;
 - f) ai sensi del art. 243 del D.lgs. 267/2000 non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie
- ✓ CONSIDERATO che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;
- ✓ RILEVATO che con il presente atto sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027, quale sezione 3.3. del Piao, in applicazione dell'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 132/2022 consente di rispettare:

- a) le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- b) il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- c) il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- d) il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2025/2027 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 dell'11/12/2024;
- e) la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;

CAPACITA' ASSUNZIONALE

rapporto percentuale tra spesa ed entrate 2020 -2021 -2022 pari al 23,23 %

percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella I è pari al 28,60%;

RISPETTO DEL TETTO ALLA SPESA DI PERSONALE

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 : euro 464.146,64

Spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2025 (base annua preventivata) :
euro 409.289,00

RISPETTO DEL TETTO ALLA SPESA PER LAVORO FLESSIBILE

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009 come ridefinito dalla DGC n. 34 del 25.06.21: euro
26.008,33

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2025: euro 19.962,82

ESPRIME

parere favorevole alla proposta, trasmessa mezzo PEC il 27/02/2025, di approvazione della sottosezione 3.3 del PIAO avente ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025 -2027".

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Costantino ALIBERTI)

